

**Perone Raffaele**

**Da:** rivargas.storage@pec.it  
**Inviato:** giovedì 20 dicembre 2012 18.35  
**A:** DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
**Cc:** gnash@ir-pic.com; rbencini@ir-pic.com; ebianchi@ir-pic.com; segreteria@ir-pic.com  
**Allegati:** Osservazioni al Progetto Autostrada Regionale Cispadana  
Osservazioni Cispadana.pdf; allegato\_1.pdf; allegato\_2.pdf; ERS\_ARC 17mag2012  
Allegato 3.pdf; ARC\_ERS 25mag2012 Allegato 4.pdf

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E-proc DVA-2012-0031650 del 31/12/2012




Con la presente, si trasmettono le osservazioni + n. 4 allegati relativamente al progetto:  
Opera: Autostrada Regionale Cispadana  
Progetto: Realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana  
sulla A22 alla barriera di Ferrara Sud sull'A13  
PropONENTE: Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.

Cordialmente

Rivara Gas Storage S.r.l.  
Sede operativa  
Viale Liegi n. 41 - 00198 Roma  
tel. 0645490720 - 06977478  
fax 0645490721  
email: info@rivaragassstorage.it  
PEC: rivargas.storage@pec.it  
Sito web: www.rivaragassstorage.it







SEDE OPERATIVA  
Viale Liegi, 41 - 00198 Roma - Italia  
tel. +39 06 45490720 - 06 977478 fax +39 06 45490721  
info@rivaragasstorage.it  
rivaragas.storage@pec.it  
www.rivaragasstorage.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,  
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;

Roma, 20 dicembre 2012

**Oggetto: Osservazioni al Progetto Definitivo dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggio-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13 della Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.**

La scrivente Società Rivara Gas Storage S.r.l., con sede legale in Modena, via Ruggera n. 7, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Grayson Nash,

**premessi che:**

- in data 30 luglio 2002, la Società Independent Gas Management (poi ERG Rivara Storage, ora Rivara Gas Storage) presentava istanza per il rilascio della concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominata "Rivara Stoccaggio"; la relativa procedura di conferimento della stessa veniva avviata nel 2005;
- con nota dell'8 settembre 2006, la Società scrivente presentava richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto medesimo, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86;
- in data 17 febbraio 2012 la Società otteneva, con specifico riferimento alla fase di accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio, una Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) positiva, con prescrizioni, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (DVA\_DEC-2012-000032 del 17 febbraio 2012), confermata anche in seguito dei locali eventi sismici di maggio-giugno 2012;
- concluso il subprocedimento di autorizzazione ambientale, in data 29 febbraio 2012 la Società presentava quindi al Ministero dello Sviluppo Economico - MISE domanda per l'autorizzazione allo svolgimento del programma di ricerca "Rivara - Verifica Fattibilità Stoccaggio";
- con nota prot. n. 6307 del 27 marzo 2012, il MISE provvedeva a formulare richiesta d'intesa alla Regione Emilia-Romagna, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del programma di ricerca "Rivara - Verifica Fattibilità Stoccaggio";

la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 512 del 23 aprile 2012, esprimeva tuttavia il proprio dissenso al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del programma di ricerca "Rivara – Verifica Fattibilità Stoccaggio", negando l'intesa di cui all'art. 3 comma 7 del DM 21 gennaio 2011;

- in data 2 luglio 2012 la Società impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna il predetto diniego di intesa Stato-Regione per difetto di motivazione, eccesso di potere ed altre motivazioni;

- in data 6 agosto 2012 il MISE, sulla base del predetto diniego di intesa, emetteva il provvedimento di rigetto dell'istanza "Rivara – Verifica Fattibilità Stoccaggio";

- in data 14 Novembre 2012 la società sottoponeva al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale motivi aggiunti, ricorrendo anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza "Rivara – Verifica Fattibilità Stoccaggio", la quale si trova attualmente sub-iudice;

**considerato che:**

- in data 19 dicembre 2011, la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto preliminare relativo all'Autostrada Regionale Cispadana, richiedendo al concessionario di procedere all'elaborazione del progetto definitivo da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, avviata solo in data 03 Ottobre 2012 con avviso sui quotidiani in data 10 Ottobre 2012;
- dall'esame del tracciato dell'Autostrada Cispadana, emergono significative e inconciliabili interferenze fra la medesima ed il progetto di titolarità della Società scrivente, già destinatario – come ricordato – di un provvedimento positivo di VIA;
- in particolare, in primo luogo, il previsto casello di San Felice e il relativo svincolo, insistendo sul fondo denominato "Lumachina", interferirebbero in modo determinante con il progetto della Società che, in caso di approvazione definitiva del progetto concorrente, necessiterebbe pertanto di modifiche sostanziali rispetto alla versione che ha formato oggetto del positivo decreto VIA, implicanti una diversa localizzazione del secondo pozzo di accertamento, la cui localizzazione è strettamente collegata a quella della futura centrale di compressione e, in secondo luogo, la tangenziale nord di Rivara che si staccerebbe dalla rotonda di accesso al proposto casello, passando esattamente in corrispondenza del pozzo San Felice Sul Panaro 1, perforato nel 1979 da AGIP-ENI, addirittura impedirebbe – in quanto la localizzazione dell'intervento è strettamente vincolata alla posizione del pozzo già esistente – l'operazione basilare dell'intero progetto di verifica di idoneità, consistente nella riapertura del pozzo menzionato e della sua messa in sicurezza mediante l'installazione di un nuovo tubaggio dalla roccia serbatoio fino in superficie cementato con moderno cemento a prova di gas (vedasi Allegato 1 ed Allegato 2);
- la scrivente Società, in data 17 maggio 2012 aveva scritto alla Società Autostrada Regionale Cispadana spa, copia anche a codesto spettabile Ministero dell'Ambiente (vedasi Allegato 3), segnalando le menzionate inconciliabili interferenze e chiedendo un incontro volto a discutere e valutare gli opportuni adeguamenti;
- in data 25 maggio 2012 la Società Autostrada Regionale Cispadana rispondeva, copia anche a codesto spettabile Ministero dell'Ambiente (vedasi Allegato 4), dichiarando irrualmente l'oggetto della nostra richiesta "oggetto impossibile", con riferimento alla nota posizione

pregiudizialmente negativa della Regione Emilia-Romagna, committente dell'autostrada, nei confronti del progetto di verifica dell'idoneità dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale.

tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Società

**ricorda che:**

- la giurisprudenza amministrativa prevalente, in materia di "scelta tra più progetti concorrenti in uno stesso ambito territoriale, (...) assegna rilevanza decisiva all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, in analogia con quanto previsto dal legislatore, ad esempio, in relazione al rilascio delle licenze edilizie", dovendo il criterio cronologico considerarsi "legittimo in quanto rispondente ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione" (v. TAR Bari, Puglia, 8 marzo 2008, n. 530; TAR Bari, Puglia, 1 aprile 2008, n. 709);
- lo stesso Consiglio di Stato, a tal proposito, ha avuto modo di affermare che, "quando si controverta del rilascio di licenze che rinnovano limiti al diritto di impresa, come nella specie, il criterio cronologico, che accorda priorità alla domanda presentata per prima, costituisce principio di portata generale a tutela degli interessi dell'imprenditore" (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2670);

- alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la precedenza nella presentazione dell'istanza, sfociata peraltro in una positiva pronuncia di compatibilità ambientale, abbia determinato l'insorgere, in capo a Rivara Gas Storage, di una posizione giuridica qualificata in ordine al mantenimento della propria proposta progettuale nella sua attuale configurazione, indipendentemente dalle ulteriori istanze – eventualmente interferenti – proposte successivamente; pertanto

**chiede**

a codesta Spett.le Amministrazione, in relazione ai menzionati profili d'interferenza, di voler accogliere le presenti osservazioni al progetto, di voler pertanto riconoscere le inconciliabili interferenze tra i due progetti (verifica di fattibilità di stoccaggio sotterraneo di gas naturale a Rivara e uno specifico tratto dell' Autostrada Regionale Cispadana) e la priorità temporale del nostro progetto su quello autostradale, ed infine di voler prescrivere gli opportuni adeguamenti del progetto proposto dalla Società Autostrada Regionale Cispadana.

Cordiali Saluti.


Grayson Nash  
Amministratore delegato  
Rivara Gas Storage srl





FOTOPIANO

FINALE EMILIA



Allegato 1

**Legenda**

- S. Felice sul Panaro 1 (pozzo esistente)
- pipelines di collegamento piazzole-centrale
- gasdotto collegamento centrale-rete Snam
- centrale e piazzole







6 4 3





Spett. le  
Autostrada Regionale Cispadana spa  
Via Dell'Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna  
e. p.c.

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche  
Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo  
alla c.a. del Direttore Morena Diazi  
Viale Aldo Moro, 44 - 40127 BOLOGNA

Regione Emilia-Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale  
alla c.a. dell'Arch. Alessandro Maria Di Stefano  
Via della Fiera, 8 - 40121 Bologna

Modena, giovedì 17 maggio 2012

**OGGETTO: Progetto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominato RIVARA**  
- **Proponente ERG Rivara Storage S.r.l.. Segnalazione interferenze con il progetto**  
**Autostrada Regionale Cispadana**

Egr. Presidente, Graziano Pattuzzi,

in relazione all'oggetto, volevamo informarla che a seguito della conclusione del subprocedimento di autorizzazione ambientale, avvenuto in data 29 febbraio 2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, ha rilasciato, in data 17 febbraio 2012, con specifico riferimento alla fase di accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio, una Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) positiva, con prescrizioni (DVA\_DEC-2012-000032 del 17 febbraio 2012).

ERG Rivara Storage srl  
Sede Operativa: Viale Legi, 41 - 00198 Roma - Italia tel +39 06 45490720 fax +39 06 45490721 www.ergrivarastorage.it

Scuola superiore all'attività di direzione e coordinamento del Gruppo ERG

Sede Legale: Via Ruggieri, 7 - 41100 Modena - Italia Cap. Soc. euro 63.333.340,00 R.E.A. Modena 368270 Reg. Imp. Modena 03213510369

A seguito del pronunciamento del MATTM, il Proponente aggiornava pertanto l'istanza originariamente proposta nel 2002, presentando al Ministero dello Sviluppo Economico – MSE domanda per l'autorizzazione allo svolgimento del previsto programma di ricerca. Successivamente, con nota prot. n. 6307 del 27 marzo 2012, il MSE provvedeva a formulare richiesta d'intesa alla Regione Emilia-Romagna, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in esame.

Come noto, in data 19 dicembre 2011, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il progetto preliminare relativo all'Autostrada Regionale Cispadana, richiedendo al concessionario di procedere all'elaborazione del progetto definitivo da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, attualmente non ancora avviata dalla Società concessionaria.

Il Proponente, da un primo esame del tracciato dell'Autostrada Cispadana, ha notato che emergono significative e inconciliabili interferenze fra la medesima ed il proprio progetto, già destinato – come ricordato – di un provvedimento positivo di VIA. In particolare, il previsto casello di San Felice e il relativo svincolo, insistendo sul fondo denominato "Lumachina", interferirebbero in modo determinante con il progetto del Proponente che, in caso di approvazione definitiva del progetto concorrente, necessiterebbe di modifiche sostanziali rispetto alla versione che ha formato oggetto del positivo decreto VIA, implicanti una diversa localizzazione della centrale di compressione e, addirittura, del secondo pozzo di accertamento.

Tutto ciò premesso e non ostante il fatto che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 512 del 23 aprile 2012, abbia espresso il proprio dissenso al rilascio dell'autorizzazione, negando l'intesa di cui all'art. 3 comma 7 del DM 21 gennaio 2011, la scrivente Società vuole evidenziarle che la giurisprudenza amministrativa prevalente, in materia di scelta tra più progetti concorrenti in uno stesso ambito territoriale, assegna rilevanza decisiva all'ordine cronologico di presentazione delle istanze. In tal senso deve quindi ritenersi che la precedenza nella presentazione dell'istanza, sfociata peraltro in una positiva pronuncia di compatibilità ambientale, abbia determinato l'insorgere, in capo ad ERG Rivara Storage, di una posizione giuridica qualificata in ordine al mantenimento della propria proposta progettuale nella sua attuale configurazione,

Distinti saluti  
**ERG Rivara Storage srl**  
Amministratore Delegato  
Grayson Nash



independientemente dalle ulteriori istanze – eventualmente interferenti – proposte  
successivamente.  
In relazione ai menzionati profili d'interferenza e nello spirito di collaborazione con le  
Istituzioni Pubbliche e con i soggetti privati che ha sempre improntato l'agire del  
PropONENTE, siamo a chiederle un incontro urgente volto a discutere e valutare gli  
opportuni adeguamenti del progetto proposto dalla Società Autostrada Regionale  
Cispadana da sottoporre, in un'ottica di composizione delle menzionate incongruenze,  
all'Amministrazione Regionale competente.



**ERG**  
**Rivara Storage**





Bologna, 25 maggio 2012  
PG 683/2012

Spett.le

ERG Rivara Storage srl

Via Ruggera n. 7

41100 Modena

p.c.

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per le risorse minerarie  
ed energetiche

Via Molise n.2 00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali

Via Cristoforo Colombo n.44 00147 Roma

Regione Emilia Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione  
Sostenibilità Ambientale

Alla c. a dell'Arch Alessandro Maria Di

Stefano

Via della fiera n. 8 40121 Bologna

OGGETTO: Risccontro Vostra del 17/05/2012: Segnalazione di interferenza con il Progetto Autostrada regionale Cispadana.

Autostrada Regionale Cispadana Spa, Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero SpA

sedes legale: via Berlino, 10 - 38121 Trento

sedes operativa: via dell'Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna

Tel. 051 320432 - Fax 051 323649 - segreteria@autostradacispadana.it

cod. fisc. e piva 02161360223 - capitale sociale sottoscritto € 70.000.000 - capitale sociale versato € 36.400.000 -



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

Riscontro la Vostra comunicazione 17.05.2012, relativa al progetto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale "Rivara".

Nel prendere atto di quanto da Voi esposto, e senza in alcun modo esprimermi sul merito, né tanto meno sui criteri di risoluzione delle intererenze, ricordo solo che gli elaborati progettuali preliminari dell'Autostrada Cispadana sono stati approvati con delibera del 19.12.2011 della Giunta Regionale.


In ogni caso, la variazione delle linee progettuali esula dalla competenza della scrivente Società, che ha il solo compito di redigere gli atti progettuali attuativi delle disposizioni regionali. L'incontro richiesto appare dunque ad "oggetto impossibile", poiché non disponibile da ARRC, fermo restando la nostra piena collaborazione a quanto, in proposito, la Regione vorrà disporre. Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Graziano Patuzzi

Autostrada Regionale Cispadana Spa, Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero SpA  
sede legale: via Berlino, 10 - 38121 Trento  
sede operativa: via dell'Arcoveggio 19/5 - 40129 Bologna  
Tel. 051 320432 - Fax 051 323649 - [segreteria@autostradacispadana.it](mailto:segreteria@autostradacispadana.it)  
cod.fisc. e piva 02161360223 - capitale sociale sottoscritto € 70.000.000 - capitale sociale versato € 36.400.000.-






Sede legale  
via Berlino, 10  
38121 Trento

Sede operativa  
via Arcovesiglio, 49/5  
40129 Bologna


R




14497514833-0



araccomandata  
€ 3,90  
13004 - 41121



40129 BOLOGNA 29 1801



Poste italiane

25.05.2012 13.43

